



Decreto Dirigenziale n. 64 del 06/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI EDILI SITO IN VIA VENTOLE, LOC. SCAVAIOLI, FG. 10, P.LLE 254 - 255 - 1165 - 1166 - 466 - 321 - 243 - 247 - 248 - 354 DEL COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)" PROPOSTO DALLA IRMI S.R.L. - CUP 3495.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stata revocata la D.G.R.C. n. 426 del 14/03/2008 (secondo cui le procedure di valutazione ambientale erano svolte dai Tavoli Tecnici) ed approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
 - verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
 - VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo, nell'ambito della Commissione, una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta, salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell' AGC 05

sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- j. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10.04.2015, avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 927933 del 28/10/2009 contrassegnata con CUP 3495, la IRMI s.r.l., con sede in Avellino alla Via Palatucci 20B, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al progetto di realizzazione di un "*Impianto di stoccaggio e trattamento di materiali provenienti da demolizione di manufatti edili sito in via Ventole, loc. Scavaoli, fg. 10, p.lle 254 – 255 – 1165 – 1166 – 466 – 321 – 243 – 247 – 248 - 354 del Comune di Pratola Serra (AV)*";
- b. che la Società proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 864808 del 28/10/2010 e n. 254795 del 10/04/2013;
- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012;
- d. che su specifica richiesta, la IRMI s.r.l. ha presentato copia della documentazione così come depositata presso il Comune di Pratola Serra (AV) in data 05/08/2010, completa di attestato di conformità della stessa documentazione rispetto a quella depositata *illo tempore* presso il citato Comune;
- e. che la documentazione di cui al precedente punto d. è stata acquisita al prot. reg. n. 77341 del 04/02/2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 08/07/2015, sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC, ha deciso di chiedere chiarimenti - e eventuali conseguenti integrazioni documentali - in merito sia ad aspetti inerenti alla procedibilità amministrativa sia ad aspetti inerenti allo Studio Preliminare Ambientale e alla documentazione progettuale;
- b. che l'esito della Commissione del 08/07/2015 è stato comunicato alla IRMI s.r.l. con nota prot. reg. n. 583643 del 01/09/2015;
- c. che la IRMI s.r.l. ha riscontrato la suddetta richiesta con nota acquisita al prot. reg. n. 755100 del 06/11/2015;
- d. che l'istanza in parola è stata nuovamente sottoposta all'esame della Commissione VIA che, nella seduta del 31/03/2016, sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC alla luce delle integrazioni acquisite, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- *L'intervento rappresentato con la relazione integrativa del novembre 2015 è sensibilmente differente da quello proposto con l'istanza dell'ottobre 2009.*

Le differenze si sostanziano in sintesi nei seguenti punti:

- o *Portata dell'intervento: l'intervento inizialmente previsto (e descritto nello Studio Preliminare Ambientale), si articolava su una superficie di circa 34.000mq ed il costo previsto era pari a circa € 940mila. La configurazione rappresentata con le integrazioni prevede un'estensione di circa 10.000mq ed un costo di circa € 31mila;*
- o *Eliminazione di due codici CER ed inserimento di cinque nuovi codici;*
- o *Incremento dei quantitativi di rifiuti da trattare da 55.000t/a a 132.000t/a;*
- *L'esame istruttorio sulle integrazioni presentate ha inoltre rilevato il permanere delle seguenti criticità:*
 - o *in riferimento al vigente strumento di pianificazione comunale si riporta che l'area in oggetto pure essendo attualmente ubicata in area agricola E, nelle previsioni di aggiornamento del P.R.G. del Comune di Pratola Serra (AV) è già stata individuata come area con destinazione “Piano di Insediamento Produttivo- P.I.P.- zona D” e quindi compatibile con l'attività attualmente svolta ed oggetto del presente studio. Tale asserzione non appare sostenuta da elementi tali da far ritenere la destinazione dell'area compatibile con la zonizzazione attribuita e pertanto è da ritenersi ancora agricola “E”;*
 - o *Non risulta effettuata una ricognizione di eventuali attività che possono indurre effetti cumulativi a carico dell'ambiente e di eventuali ricettori sensibili e/o abitativi e l'adozione delle relative misure di mitigazione da realizzare;*
 - o *Sebbene citata nelle integrazioni, non è stata presentata la Relazione Previsionale d'Impatto Acustico”;*

- e. che l'esito della Commissione del 31/03/2016 è stato comunicato alla IRMI s.r.l. - ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 - con nota prot. reg. n. 258027 del 14/04/2016;

RILEVATO, altresì

- a. che la IRMI s.r.l. ha presentato, con nota acquisita al prot. reg. n. 532469 del 02/08/2016, osservazioni al parere espresso dalla Commissione VIA in data 31/03/2016;
- b. che, alla luce delle osservazioni prodotte dalla IRMI s.r.l., l'istanza in parola è stata sottoposta ancora all'esame della Commissione VIA che, nella seduta del 15/02/2017, sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con la prescrizione di realizzare, entro due mesi dall'avvio delle attività, una campagna di misurazioni fonometriche da eseguirsi anche presso i più vicini ricettori abitativi applicando il criterio differenziale.
Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi.
La Valutazione d'Impatto Acustico con gli esiti delle misurazioni fonometriche e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione adottate, dovrà essere inviata alla Giunta Regionale della Campania - DIP 52 - DG 05 - UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC territorialmente competente”;
- c. che l'esito della Commissione del 15/02/2017 è stato comunicato alla IRMI s.r.l. con nota prot. reg. n. 218225 del 24/03/2017;
- d. che la IRMI s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R. n. 916/2005;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 15/02/2017, il progetto per la realizzazione di un *"Impianto di stoccaggio e trattamento di materiali provenienti da demolizione di manufatti edili sito in via Ventole, loc. Scavaioli, fg. 10, p.lle 254 – 255 – 1165 – 1166 – 466 – 321 – 243 – 247 – 248 - 354 del Comune di Pratola Serra (AV)"*, proposto dalla IRMI s.r.l., con sede in Avellino alla Via Palatucci 20B, con la prescrizione di realizzare, entro due mesi dall'avvio delle attività, una campagna di misurazioni fonometriche da eseguirsi anche presso i più vicini ricettori abitativi applicando il criterio differenziale.
Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi.
La Valutazione d'Impatto Acustico con gli esiti delle misurazioni fonometriche e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione adottate, dovrà essere inviata alla Giunta Regionale della Campania - DIP 52 - DG 05 - UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC territorialmente competente.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente IRMI s.r.l.;
 - 3.2 alla Provincia di Avellino;
 - 3.3 al Comune di Pratola Serra (AV);
 - 3.4 alla DG 52 05 UOD 14 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio